

Roma, 8 ottobre 2018
Prot. n. 386

Egr. Dr.
Gian Marco Centinaio
Ministro politiche agricole e turismo
Via XX Settembre nr. 20
00187 Roma

ministro@politicheagricole.it

Egr. Avv.
Erika Stefani
Ministro agli Affari regionali
Via della Stamperia nr. 8
00187 Roma

segreteria.ministroaffariregionali@governo.it

Egr. Avv.
Paolo Savona
Ministro alle Politiche Europee
Largo Chigi, 9
00187 Roma

segreteria.ministropoliticheeuropee@governo.it

Egr. Dr.
Danilo Toninelli
Ministro infrastrutture e trasporti
Piazzale di Porta Pia nr. 1
00198 Roma

segreteria.ministro@mit.gov.it

Oggetto: balneari – Tavolo interministeriale 9 ottobre 2018 Direttiva europea *Bolkestein*.

L'importante riunione di domani del Tavolo tecnico interministeriale preannunciato dal Ministro Centinaio sull'applicazione della cd Direttiva *Bolkestein* alle concessioni demaniali marittime con finalità turistiche ricreative, viene guardata con fiducia e speranza dalle 30.000 imprese che occupano direttamente 100.000 addetti e che costituiscono la balneazione attrezzata italiana, parte importante e decisiva del turismo del nostro Paese.

Come Loro ben sanno le imprese che operano in questo settore da ormai troppo tempo vivono una pericolosissima situazione di grande incertezza e precarietà a seguito del recepimento della cd Direttiva *Bolkestein* e del diffondersi di una sua errata interpretazione.

Per cui grande è l'apprezzamento degli imprenditori balneari italiani verso questo Governo che ha inserito nel proprio programma la necessità di un “*superamento degli effetti pregiudizievoli per gli interessi nazionali derivanti dall'applicazione della cd Direttiva Bolkestein*” (punto nr. 29 del cd *contratto di governo*).

Vogliate ricevere con la presente un nostro contributo per il conseguimento di siffatto meritevole obiettivo politico con riserva di meglio illustrare le nostre argomentazioni e proposte in un auspicabile incontro che ci auguriamo avvenga in tempi brevi.

La nostra Organizzazione, insieme a tutti i balneari italiani, è fermamente determinata nella richiesta al Governo e al Parlamento di sottrarre le aziende balneari dalla pubblica evidenza.

Riteniamo che la deroga all'obbligo di gara per gli stabilimenti balneari possa ben essere fondata dalla sussistenza dei “*motivi imperativi di interesse generale*” (ex art 12 comma 3 proprio della cd *Direttiva Bolkestein*) nei quali rientrano, per pacifica interpretazione della CGUE, la tutela del cd *legittimo affidamento*, la tutela di diritti fondamentali della persona come quello della proprietà e la necessità di salvaguardare le attività rilevanti dal punto di vista storico identitario.

A quest'ultimo proposito segnaliamo una recente sentenza del Consiglio di Stato (nr. 5157 del 3 settembre 2018) che, proprio sulla base della cd *Direttiva Bolkestein* (suoi Considerando 40 e art. 4), afferma la “*deroga al principio della gara pubblica in ragione della rilevanza storico-culturale dell'attività esercitata*”.

Il Consiglio di Stato, in questa sentenza (punto 18), ha chiarito che “*il principio di evidenza pubblica è suscettibile di eccezionale deroga in presenza di esigenze imperative connesse alla tutela di un interesse generale: per un'esigenza stimata in sé superiore, di derogare al principio della gara perché si riferiscono ad interessi prioritari che prevalgono sulle esigenze stesse che sono a base della garanzia di concorrenza*”.

Come è noto gli stabilimenti balneari italiani, nel loro complesso e non solo quelli di lunga data, nel corso di quasi due secoli di storia, hanno realizzato un sistema unico al mondo parte integrante e costitutivo del nostro ‘*Made in Italy*’.

Quali luoghi di incontri, discussioni e socializzazione, infatti, hanno da tempo ereditato la funzione delle nostre piazze cittadine simbolo dell'identità culturale, oltre che architettoniche, del nostro Paese che giustamente è stato definito l'Italia dei Comuni.

Ma oltre alla rilevanza dal punto di vista storico identitario della balneazione attrezzata italiana, riteniamo che la deroga all'obbligo di gara per gli stabilimenti balneari trova una sua giustificazione per la necessità di evitare il pregiudizio di un fondamentale principio giuridico italiano ed europeo quale quello del cd *legittimo affidamento*.

La tutela della certezza del diritto e della buona fede di chi ha confidato in un assetto normativo e amministrativo previgente rischia, con la messa a gara delle concessioni demaniali marittime, di essere gravemente lesa e offesa.

Lo Stato che, per decenni ha garantito, con le norme (art. 37 del Codice della Navigazione e art. 10 della legge 88\2001) e con la prassi amministrativa, costante e uniforme, la continuità delle imprese - degli investimenti non solo di capitali, ma soprattutto del lavoro che ha comportato una vera e propria scelta di vita per decine di migliaia di persone - non può venir meno al suo impegno così solennemente assunto.

A ciò si aggiunga che la messa a gara delle imprese balneari rischia di recare pregiudizio anche a un diritto fondamentale, costituzionalmente e comunitariamente tutelato, quale il diritto sulla proprietà della propria azienda.

Infatti, come riconosciuto dall'autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato, sussiste *“l'interdipendenza funzionale tra titolo amministrativo e compendio economico delle opere oggetto della concessione con la conseguente inscindibilità del titolo amministrativo e del compendio nella cui gestione il primo si risolve”* (CdS n. 4837 del 30.08.2011).

Per cui la concessione demaniale costituisce un presupposto indissolubilmente connesso all'azienda tale che il trasferimento di questa comporta anche il trasferimento di quella con la conseguenza che la messa a gara delle concessioni in essere, individuate e valorizzate non dalla Pubblica amministrazione ma dagli attuali titolari o loro danti causa, comporta necessariamente la perdita dell'azienda ivi creata con conseguente suo sostanziale esproprio.

Riteniamo che a nessuno possano sfuggire le possibili gravi conseguenze, anche per l'Erario, per siffatta eventuale lesione proprio alla luce della giurisprudenza delle Corti Europee: valgono per tutte la sentenza della CGUE del 28 gennaio 2016 C-375/14 *Laezza* e la sentenza della CEDU Grande Camera 28 giugno 2018 G.I.E.M..

Pertanto sono molteplici e tutte fondate le motivazioni dei balneari italiani a supporto della richiesta di deroga all'obbligo di pubblica evidenza delle loro concessioni ex *Direttiva Bolkestein*.

Si sottolinea, comunque, l'urgenza di un intervento legislativo per una immediata tutela di questo settore economico di eccezionale rilevanza.

E per meglio comprendere la non più procrastinabile necessità di una iniziativa legislativa, si evidenzia che la proroga vigente, in sede di eventuale contenzioso, viene ormai disapplicata dai giudici italiani (v. CdS nr. 873 del 12.02.2018) per cui non solo si è ridotto il tempo per mettere in sicurezza il settore ma, soprattutto, la situazione potrebbe precipitare con un esito disastroso per il turismo balneare italiano.

Ecco perché, nel caso non fosse possibile, in tempi celeri, un intervento legislativo che disponga la deroga all'obbligo di pubblica evidenza, chiediamo al Governo di recepire il contenuto delle leggi regionali che sono state varate dalle Regioni nel vano tentativo di sopperire alla colpevole inerzia dello Stato centrale.

Giova ricordare che le leggi regionali emanate a tutela dei balneari, tutte impugnate dai precedenti Governi davanti alla Corte Costituzionale, sono state dalla stessa dichiarate incostituzionali, non nel merito, ma per difetto di competenza delle Regioni a normare la materia.

Per cui chiediamo al Governo trasformare in nazionali le due leggi che la Regione Liguria ha emanato il 10 novembre 2017 a tutela dei balneari liguri: la n. 25, "*Qualificazione e tutela dell'impresa balneare*" e la n. 26, "*Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative*" e, nel contempo, di rinunciare all'impugnativa davanti alla Corte Costituzionale proposto dal precedente Governo.


Entrambe le leggi regionali furono approvate a larghissima maggioranza, (la n. 25 addirittura all'unanimità), e ricevettero il consenso di tutte le Associazioni di categoria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 delle Norme integrative sui giudizi davanti alla Corte Costituzionale la rinuncia al ricorso estinguerebbe i processi pendenti davanti alla Corte Costituzionale le cui udienze di discussione sono state fissate per il 6 novembre (legge n. 25/2017) e per il 20 novembre (legge n. 26/2017).

Riteniamo che questa rinuncia, che potrebbe essere già deliberata in uno dei prossimi Consigli dei Ministri, costituirebbe un importante atto politico del Governo a concreta conferma di una inversione di tendenza sulla questione balneare sia nei confronti dell'Unione Europea che degli apparati, giudiziari e amministrativi dello Stato.

Confidiamo nel Vs. impegno e interessamento e in ogni caso siamo pronti ad un confronto volto a studiare soluzioni alternative valide ed efficaci che possano garantire un futuro alle 30.000 aziende balneari italiane, oggi fiore all'occhiello dell'offerta turistica nazionale.

Cordialità.

Il Presidente
Antonio Capacchione


Si allegano:

- sentenza del CdS nr. 5157 del 3 settembre 2018
- richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018